

CORTE D'APPELLO PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CAGLIARI

Tel. 070/60222223/24 – fax 070/60222790 Email : pg.cagliari@giustizia.it Pec : prot.pg.cagliari@giustiziacert.it

Prot. n. 4786, 4

Cagliari, 1ºagosto 2017

AL SIG. AVVOCATO GENERALE presso la Sez. Dist. Corte di Appello di SASSARI

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di

CAGLIARI

SASSARI

NUORO

ORISTANO

TEMPIO PAUSANIA

LANUSEI

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale per i Minorenni di

CAGLIARI

SASSARI

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di

CAGLIARI

SASSARI

AL SIG. MAGISTRATO DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA di

NUORO

E, p.c.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO di

CAGLIARI

Oggetto: Relazione incontro studio in materia di esecuzione penale.

Si trasmette la relazione redatta all'esito dell'incontro studio tenutosi presso il Tribunale di Oristano il 12 luglio 2017.

BOTT GLOS COSTO AND SORT

RELAZIONE SULL'INCONTRO IN TEMA DI ESECUZIONE PENALE – ORISTANO, 12 LUGLIO 2017

Il 12 luglio 2017, presso il Tribunale di Oristano, si è svolta la II edizione dell'incontro studio in tema di esecuzione penale, finalizzato ad un confronto tra tutti gli uffici requirenti e tutti gli uffici di sorveglianza della Sardegna sulle novità legislative e/o giurisprudenziali di recente intervenute e su tutte le maggiori problematiche che vengono riscontrate dagli uffici nella esecuzione delle sentenze penali di condanna, allo scopo di uniformare, quantomeno a livello distrettuale, l'interpretazione e la conseguente applicazione della normativa , in modo da garantire il rispetto del principio di uguaglianza formale e sostanziale nell'esercizio della giustizia penale, incidente sul bene fondamentale della libertà personale.

In apertura, sono stati esposti dalla Procura Generale di Cagliari, ufficio promotore e organizzatore dell'incontro, rappresentata dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Gian Carlo Moi e dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessia Fiocca, otto temi su cui si è reputato necessario un confronto approfondito con tutti gli uffici su indicati.

I temi sono i seguenti:

1) Sospensione esecuzione con pena (anche residua) fino a 4 anni

Le recenti sentenze della Corte di Cassazione stabiliscono che, in presenza di una pena da eseguire inferiore a 4 anni, l'ordine di esecuzione va sospeso ai sensi dell'art.656 c.5 c.p.p., nel caso in cui sia stata depositata, prima dell'emissione dell'ordine, un'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art.47 o.p.

Ciò al fine di superare la "presunta" distonia tra l'art.656 comma 5 c.p.p. (che prevede come regola generale la sospensione dell'esecuzione per le pene inferiori a tre anni e come eccezioni la sospensione per le pene inferiori a 4 e 6 anni, in ipotesi particolari indicate dalla norma) e la nuova formulazione dell'art.47 o.p. (che consente, in presenza di alcune condizioni, la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a 4 anni (art.47 comma 3bis o.p.).

Il Tribunale di Lecce ha sollevato questione di legittimità costituzionale.

2) Anticipazione effetti declaratorie (revoca indulto e revoca sospensione condizionale della pena)

Giurisprudenza recente stabilisce che il pm, quale organo dell'esecuzione, può anticipare gli effetti delle declaratorie in tema di revoca di benefici (come revoca dell'indulto o della sospensione condizionale della pena), avendo queste un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi "ex lege".

3) Competenza computo pena espiata al reato ostativo (Trib Sorv o Giud Esecuz)

Molto spesso arrivano istanze da parte di condannati detenuti che chiedono il computo della pena espiata al reato ostativo, in modi da poter accedere ai benefici penitenziari.

Non è ben chiaro se la competenza a tale computo spetti al giudice dell'esecuzione o al magistrato di sorveglianza.

4) Doppia sospensione se il Tribunale di sorveglianza rigetta istanza di detenzione domiciliare

Ipotesi 1: emesso ordine con sospensione ai sensi dell'art.656 comma 5 c.p.p. e non perviene istanza decorsi i 30 giorni: se la pena da espiare è inferiore a 18 mesi è ormai pacifico che si provveda a richiedere il verbale di idoneità del domicilio e, quindi, a sospendere l'ordine di esecuzione ai sensi della legge n.199/2010 (doppia sospensione), con trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, competente in merito all'Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi.

Ipotesi 2: emesso ordine con sospensione ai sensi dell'art.656 comma 5 c.p.p., nel termine di 30 giorni perviene istanza di concessione di affidamento in prova e il tribunale di sorveglianza rigetta l'istanza: se la pena da espiare è inferiore a 18 mesi è pacifico che si provveda a richiedere il verbale di idoneità del domicilio e, quindi, a sospendere l'ordine di esecuzione ai sensi della legge n.199/2010 (doppia sospensione).

Ipotesi 3: emesso ordine con sospensione ai sensi dell'art.656 comma 5 c.p.p., nel termine di 30 giorni perviene istanza di concessione di affidamento in prova o, in subordine, di detenzione domiciliare (o istanza di concessione di sola detenzione domiciliare) e il tribunale di sorveglianza rigetta l'istanza, oltre che

eventualmente di affidamento, anche di detenzione domiciliare: se la pena da espiare è inferiore a 18 mesi si deve procedere con la doppia sospensione?

5) Sospensione legge 199 in ipotesi di domicilio inidoneo

Problema connesso al precedente: se, in tutti i casi in cui l'ordine deve essere sospeso ai sensi della legge n.199/2010, perviene un verbale di INIDONEITA' del domicilio, si deve sospendere ugualmente l'ordine e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza?

6) Lavori pubblica utilità

Quando la sentenza da eseguire prevede la condanna ad una pena detentiva sostituita dall'obbligo di espletare un lavoro di pubblica utilità, è la sentenza stessa a dover indicare, sulla base di un'apposita precedente convenzione, dove il condannato deve eseguire il lpu e con quali modalità, con ordine all'UEPE del posto di riferire dell'avvenuto adempimento.

Molto spesso la comunicazione di avvenuto adempimento non perviene alle procure e il fascicolo di esecuzione rimane pendente.

In tali casi, il nostro ufficio chiede informazioni al giudice dell'esecuzione, all'Uepe competente ed eventualmente anche ai carabinieri, circa l'avvenuto adempimento o meno del Ipu.

Se la risposta è affermativa, si chiede al giudice la declaratoria di estinzione del reato.

Se la risposta è negativa, si emette nei confronti del condannato un ordine di esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

Occorre verificare se anche gli altri uffici si comportano nello stesso modo.

7) Ordinanze emesse da giudice incompetente.

Molto spesso capita che arrivino in Procura Generale ordinanze in materia di esecuzione (Indulto, reato continuato, ecc.) emesse dal Tribunale e viziate da incompetenza, essendo l'ultima sentenza passata in giudicato una sentenza irrevocabile che incardina la competenza per l'esecuzione presso la Corte d'appello di Cagliari, ai sensi dell'art.665 c.4 c.p.p..

La ricezione di tali provvedimenti crea notevoli problemi, sia nelle ipotesi in cui la Corte d'Appello di Cagliari si sia già pronunciata precedentemente sulla medesima

questione (a volte in maniera differente), sia nei casi in cui, pur in mancanza di doppia decisione, ci si trova a dover dare esecuzione ad un provvedimento emesso da Giudice dell'Esecuzione incompetente, in teoria ineseguibile sia dalla Procura della Repubblica, non più titolare del fascicolo di esecuzione, sia dalla Procura Generale, competente ad eseguire i provvedimenti emessi dal Giudice di secondo grado.

In tali ipotesi, la prima cosa da fare è verificare la data di deposito dell'istanza, al fine di accertare che l'Ordinanza sia stata emessa davvero dal giudice incompetente, tenendo conto che, in base al principio della "perpetuatio jurisdictionis", la competenza del giudice dell'esecuzione a provvedere si radica al momento della presentazione dell'istanza e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, che sposta la competenza ad altro giudice dell'esecuzione per tutto il resto.

Se l'incompetenza è in realtà insussistente, si procede all'esecuzione del provvedimento (con aggiustamenti del programma SIEP che non contempla tale ipotesi).

Se l'incompetenza sussiste, la procura presso il giudice che ha messo il provvedimento impugna tramite ricorso per Cassazione l'ordinanza viziata, chiedendo contestualmente al giudice che ha emesso il provvedimento la provvisoria sospensione della sua esecutività, in attesa dell'esito del ricorso.

Nella sola ipotesi in cui il provvedimento, seppur viziato, comporti la scarcerazione immediata del condannato, si provvede senza indugio alla sua esecuzione, salvo poi in un secondo momento, in presenza delle suddette condizioni, procedere all'impugnazione dello stesso.

Anche su questo si reputa importante verificare se anche gli altri uffici si comportano nello stesso modo.

La dott.ssa Maria Alessandra Pelagatti, Procuratore della Repubblica di Cagliari, solleva una ulteriore questione, su cui si ritiene necessario un confronto: l'ipotesi è quella di un condannato che ha in piedi un procedimento di esecuzione in attesa di decisione del Tribunale di Sorveglianza su un'istanza di concessione misura alternativa e nel frattempo diventa esecutiva una successiva sentenza; ci si chiede come comportarsi nella ipotesi in cui il condannato si trovi per tale fatto in custodia cautelare in carcere e la condanna sia per reato ostativo.

Al termine dell'esposizione di tutte le questioni da affrontare, vista la quantità e la specificità delle stesse e considerata la necessità di un confronto su tali temi anche con gli uffici di sorveglianza e del giudice dell'esecuzione, la Procura Generale di

Cagliari propone un secondo incontro per la discussione su tutte le tematiche rappresentate.

A tal fine, la stessa Procura Generale si è impegnata innanzitutto a trasmettere a tutti gli uffici la presente relazione, unitamente alla documentazione già in nostro possesso; e, altresì, a raccogliere segnalazioni su ulteriori questioni da affrontare provenienti dagli uffici coinvolti e all'inoltro delle stesse a tutti gli altri uffici, al fine di dare la possibilità a tutti di conoscere in anticipo le tematiche che verranno discusse.

In accordo con i rappresentanti degli uffici presenti, il successivo incontro si svolgerà intorno alla metà di ottobre e la data esatta sarà comunicata entro il 15 settembre, al fine di poter organizzare le udienze e quant'altro necessario per garantire la partecipazione di tutti gli uffici interessati.

Le segnalazioni su tematiche da affrontare e qualsiasi altra informazione possono essere inviate al seguente indirizzo: <u>alessia.fiocca@giustizia.it</u>.

Cagliari, 1° agosto 2017

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Alessia Fiocca Penale Sent. Sez. 1 Num. 37848 Anno 2016

Presidente: VECCHIO MASSIMO

Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

Data Udienza: 04/03/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TRANI ALDO N. IL 20/01/1958

avverso l'ordinanza n. 81/2015 CORTE APPELLO di ROMA, del 24/04/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Ödiki difensor Avv.,

M

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Alberto Cardino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 24 aprile 2015, la Corte di appello di Roma rigettava l'istanza presentata il 21 gennalo 2015 da Trani Aldo per ottenere, invocando l'art. 47 comma 3-bis ord. pen., la revoca e la sospensione dell'ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti dal Pubblico Ministero il 4 settembre 2014, per la pena residua di anni 4, mesi 9 e giorni 24 di reclusione, risultante dopo la detrazione della carcerazione presofferta in relazione alla pena complessiva di anni 9, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, inflittagli con sentenza della stessa Corte in data 26 giugno 2013, irrevocabile il 4 settembre 2014 (pena base anni 7 ed euro 26.000,00 per il reato ex art. 73 d.P.R. 309 del 1990, aumentata per la recidiva ad anni 8 ed euro 28.000,00, ulteriormente aumentata alla misura finale predetta per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.).

Era stato documentato, con l'istanza, che il Magistrato di sorveglianza di Frosinone, con provvedimento del 15 dicembre 2014, aveva ridotto la pena di giorni 585 per liberazione anticipata. In udienza era stato documentato che, sempre per liberazione anticipata, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, con provvedimento in data 1 aprile 2015, aveva ridotto la pena di ulteriori giorni 75.

La Corte di appello affermava che: a) il riconoscimento della liberazione anticipata per giorni 585, da parte del Magistrato di sorveglianza di Frosinone, in relazione al periodo trascorso in custodia cautelare, non era idoneo a far diminuire la pena residua a misura non superiore a tre anni; b) il riconoscimento della liberazione anticipata per giorni 75, da parte del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, non aveva rilevanza, perché il beneficio era correlato solo in parte a un frammento di presofferto, mentre per il resto era collegato a detenzione successiva all'emissione dell'ordine di esecuzione; c) le regole fissate nell'art. 656 cod. proc. pen. non contengono il minimo richiamo all'art. 47 comma 3-bis ord. pen. e, quando è stato modificato l'art. 47 ord. pen., con decreto-legge 146 del 2013 convertito dalla legge 10 del 2014, non è stato modificato l'art. 656, con la conseguenza che il comma 5 di tale

Journs

articolo, laddove prende in considerazione una pena non superiore a quattro anni, ha come riferimento ancora i presupposti di cui all'art. 47 ter comma 1 ord. pen., pacificamente non ravvisabili nel caso in esame; d) in applicazione del principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, la parte di pena in esecuzione riferibile al reato ostativo di cui all'art. 416 bis, satellite nella continuazione ritenuta dal giudice della cognizione, non era stata ancora espiata, perché essa doveva essere individuata non nella misura dell'aumento determinato in concreto per tale reato in anni 1 e mesi 6 di reclusione ma, dovendosi procedere allo scioglimento del cumulo di pene in esecuzione, nella misura di anni sette di reclusione, minimo della pena edittale che il giudice avrebbe potuto infliggere se non si fosse trattato di reato satellite in continuazione.

2. L'avv. Giuseppe Gianzi e l'avv. Angela Porcelli, difensori del Trani, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sostanzialmente convergenti, con i quali si deduce violazione del combinato disposto degli artt. 656 cod. proc. pen. e 47, comma 3-bis, ord. pen. Il giudice dell'esecuzione non ha considerato che si è verificata una preclusione, perché con una precedente ordinanza, in data 23 dicembre 2014, la stessa Corte di appello, pur avendo rigettato una istanza del Trani tendente allo stesso risultato, non aveva posto in dubbio l'insussistenza di ostacoli ai sensi dell'art. 4-bis ord. pen. e dell'art. 656 comma 9 cod. proc. pen., ma aveva basato detto rigetto - non essendo ancora noto il provvedimento del 15 dicembre 2014 che aveva concesso giorni 585 di liberazione anticipata - sulla constatazione che in quel momento la pena ancora da espiare era superiore a quattro anni.

Inoltre, l'ordinanza impugnata ha errato nel ritenere che, dovendosi stabilire, con scioglimento del cumulo di pene in esecuzione, se sia stata già espiata la pena riferibile al reato ostativo di cui all'art.

416 bis cod. pen., satellite nella continuazione ritenuta dal giudice della cognizione, debba considerarsi la pena edittale minima stabilita in anni sette di reclusione per la fattispecie astratta e non l'aumento effettivo determinato in concreto per tale reato in anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Il Pubblico Ministero presso questa Corte, con requisitoria del
 settembre 2015, ha chiesto il rigetto del ricorso, come sopra riportato.

James

 I difensori del Trani hanno presentato memorie depositate il 25 febbraio 2016, insistendo nelle proprie richieste.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Per il primo profilo, riguardante l'individuazione del limite previsto in astratto per la sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 656 comma 5 cod. proc. pen., deve ritenersi che esso sia quello della pena, anche residua, non superiore ad anni 4, quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., cioè in correlazione con una istanza di affidamento in prova.

Il richiamo dell'art. 656, comma 5 secondo periodo, cod. proc. pen. all'art. 47 ord. pen. nella sua interezza, consente, infatti, di interpretare la prima norma avvalendosi del criterio sistematico e di quello evolutivo, pur in mancanza del dato formale di una sua esplicita modifica che, tenendo conto del recente inserimento del comma 3-bis nell'art. 47 ord. pen., introduca il richiamo specifico dell'ipotesi prevista da tale nuovo comma nel testo letterale della disposizione del codice di rito.

In concreto, poiché è pacifico che nel caso in esame la pena residua al momento della presentazione dell'istanza non era superiore ad anni quattro e che l'istanza era collegata alla richiesta di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare sussistente - al fine della sospensione dell'ordine di carcerazione - il requisito riguardante la quantità di pena espianda.

2. Con riguardo al secondo profilo, parte dei precedenti giurisprudenziali di legittimità è nel senso che, al fine della concessione dei benefici penitenziari, il cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato è scindibile ove il condannato abbia espiato per intero la pena relativa ai reati ostativi. Allorché il reato ostativo coincide con un reato satellite, lo scioglimento del cumulo determina il ripristino della pena edittale prevista dalla legge, calcolata nel minimo, non potendosi fare riferimento alla pena inflitta in concreto a titolo di aumento per la continuazione, una volta che sia stato operato lo scioglimento del vincolo giuridico (Sez. 1, n. 51835 del 14/11/2014 - dep. 12/12/2014, Morfei,

722

Jenne

Rv. 261584; Sez. 1, n. 46246 del 05/11/2008 - dep. 16/12/2008, Sanna, Rv. 242086).

Questo Collegio, però, ritiene si debba riaffermare l'opposto indirizzo che, adottato dalle Sezioni Unite nel pronunciarsi in materia di indulto, è sostenuto da una logica plenamente adeguata - a fortiori - a regolare gli effetti dello scioglimento del cumulo pur nella diversa materia ora in esame. In base a tale indirizzo, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali - compreso quello più grave - siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta; a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato (Cass., Sez. U, n. 21501 del 23/04/2009 - dep. 22/05/2009, Astone, Rv. 243380).

In concreto, poiché è pacifico che nel caso in esame la pena inflitta in continuazione per il reato ostativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. era stata determinata con la condanna in anni 1 e mesi 6 di reclusione, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerarla già espiata nel corso della carcerazione presofferta, tenendo conto dello scioglimento del cumulo.

3. In conclusione, data la sussistenza delle condizioni per la sospensione, l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione devono essere annullati. Deve ordinarsi la immediata liberazione del condannato Trani Aldo, se non detenuto per altra causa. Occorre mandare la cancelleria per la comunicazione, ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione, perché dia i provvedimenti occorrenti.

Annulla, senza rinvio, l'ordinanza impugnata e l'ordine di esecuzione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma 4.09.2014. Ordina la immediata liberazione del condannato Trani Aldo, se non detenuto per altra causa. Manda la cancelleria per la comunicazione, al sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione perché dia i provvedimenti occorrenti.

Così deciso in Roma il 4 marzo 2016.

Penale Sent. Sez. 1 Num. 53426 Anno 2016

Presidente: VECCHIO MASSIMO

Relatore: NOVIK ADET TONI

Data Udienza: 09/11/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

HU DONGFANG N. IL 13/01/1978

avverso l'ordinanza n. 2084/2014 GIP TRIBUNALE di CHIETI, del 15/10/2015

rudoun nihla

Udit i difensor Avv.;

RILEVATO IN FATTO

- 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2015 il Tribunale di Chieti, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza proposta nell'interesse di Hu Dongfang diretta ad ottenere l'annullamento dell'ordine di esecuzione della pena emesso dal P.M. il 30 giugno 2015 perché non preceduto dall'ordine di sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., comma 5. Il Tribunale ha osservato che ostava ad accogliere l'istanza il fatto che l'istante fosse stato condannato ad una pena superiore a tre anni di reclusione (anni tre mesi due e giorni tre); non vi era disparità di trattamento con quanto previsto per il condannato ad una pena non superiore a quattro anni di reclusione, perchè in questo caso la sospensione della pena consegue ad un periodo di osservazione in istituto; Dongfang si era volontariamente sottratto all'esecuzione del provvedimento essendo divenuto irreperibile.
- 2. Per l'annullamento di tale ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso denunziando, con un primo motivo, la violazione ed errata interpretazione degli all'artt. 47, comma 3 bis O.P. - 656 cod. proc. pen., quinto comma. Osserva che la possibilità di accedere al beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali era recentemente stata estesa ai condannati che debbano espiare una pena detentiva non superiore ai quattro anni. Sia la sospensione dell'esecuzione della pena sia l'affidamento in prova ai servizi sociali, nella sua versione allargata, erano funzionali ad evitare l'ingresso in carcere del soggetto libero. Il collegamento sistematico tra le due norme imponeva la sospensione dell'esecuzione per condanne residue fino a quattro anni. L'interpretazione adottata dal giudice dell'esecuzione era pertanto illegittima e determinando una manifesta disparità di trattamento tra il condannato che debba scontare una pena residua di poco superiore ai tre anni -costretto alla detenzione carceraria- e quello chiamato ad espiare una pena residua non superiore a tre anni -soggetta a sospensione-, tenuto conto anche dei tempi burocratici di trattazione delle istanze da parte dei magistrati di sorveglianza -che rendevano certo il protrarsi della detenzione- contravvenendo alla ratio della legge n. 146 del 2013, rendeva la norma incostituzionale per violazione del principio di ragionevolezza (secondo motivo). La motivazione era anche viziata (terzo motivo) per aver ritenuto che il condannato si fosse volontariamente sottratto all'esecuzione rendendosi irreperibile, trattandosi di cittadino straniero che "ben ha potuto allontanarsi momentaneamente dal territorio italiano".
- 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Jh.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Ritiene il Collegio che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Per vero, in relazione ai primi due motivi del ricorso, questa Corte di recente (Sez. 1, n. 37848 del 04/03/2016 - dep. 12/09/2016, Trani, Rv. 26760501, non massimata sul punto) ha affermato, in linea con quanto sostenuto dal ricorrente, che il limite previsto in astratto per la sospensione della esecuzione ai sensi dell'art. 656, quinto comma, cod. proc. pen., quando la sospensione sia richiesta ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, ord. pen., cioè in correlazione con una istanza di affidamento in prova, è quello della pena, anche residua, non superiore ad anni 4. Si è condivisibilmente considerato che pur in mancanza del dato formale di una esplicita introduzione di un richiamo specifico dell'ipotesi prevista da tale nuovo comma nel testo letterale della disposizione del codice di rito, occorre tenere conto di questa modifica normativa: il richiamo dell'art. 656, quinto comma secondo periodo, cod. proc. pen. all'art. 47 ord. pen. nella sua interezza, consente, infatti, di avvalersi del criterio sistematico e di quello evolutivo e pervenire ad una interpretazione adeguatrice dell'art. 656 che, in aderenza alla ratio legis della modifica normativa -finalizzata alla "riduzione controllata della popolazione carceraria"- mantenga ancora il parallelismo tra le ipotesi di sospensione dell'ordine di carcerazione e i nuovi limiti di pena per l'affidamento in prova, sussistendo la medesima ragione giustificatrice di evitare l'ingresso in carcere a chi può fruire delle misure alternative.
- 2. Tuttavia, questa considerazione, come anticipato, non può portare all'accoglimento del ricorso che va rigettato. Correttamente, infatti, il giudice dell'esecuzione ha preso in esame, ai fini del giudizio sulla pericolosità, lo stato di latitante del condannato, sottrattosi all'esecuzione dell'ordine di carcerazione. La condizione del soggetto destinatario di provvedimento cautelare relativo al fatto per cui è intervenuta condanna, che volontariamente si sia sottratto all'esecuzione della pena, deve essere equiparata, ai fini dell'operatività della sospensione, a quella di detenuto. Poiché la ratio dell'istituto, è quella di impedire che il condannato, passibile di essere destinatario di uno dei benefici penitenziari, venga immediatamente ristretto in carcere in esecuzione della pena, tale esigenza evidentemente non sussiste nel caso di colui che è latitante. In capo a tale soggetto, quindi, sebbene in stato di libertà, sussiste una presunzione di pericolosità analoga a quella che si verifica nel caso di condannato sottoposto già a misura cautelare per il medesimo fatto della sentenza da eseguire, ipotesi che l'art. 656 cod. proc. pen. espressamente esclude al citato comma 9 lett. b), (Sez. I, 31 gennaio 2008, n. 9213, Mrhimrhi, Rv. 239218; Sez. I, 20 aprile 2010, n. 16800, Gjura, Rv. 246949).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 9 novembre 2016

Il consigliere estensore

Adet Toni Novik

Il Presidente

Massimo Vecchio

ASSAN (us Yeals

Alessia Fiocca

Da:

Nicola Giuamarassi [nicola.giuamarassi@giustizia.it]

Inviato:

venerdì 7 luglio 2017 13:04

A: Oggetto: Alessia Fiocca Re: sentenze

Estremi:

Tribunale Lecce, 16/03/2017, (ud. 13/03/2017, dep.16/03/2017)<u>Vedi massime correlate</u>

Classificazione:

ESECUZIONE PENALE - Esecuzione delle pene detentive - - in genere

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Lecce

- sezione dei giudici per le indagini preliminari
- Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale e di contestuale
- sospensione del procedimento

Fatto

Motivazione

Il Giudice dell'Esecuzione, dr.ssa Simona Panzera

decidendo sulla richiesta depositata in data 10.02.2017 nell'interesse di _____, in atti generalizzato, attualmente detenuto presso la casa Circondariale di Brindisi, con la quale si chiede la sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dal Procuratore della Repubblica di Lecce in data 31.01.2017, in relazione all'esecuzione della pena di anni quattro di reclusione ed E.16.000,00 di multa inflitta al predetto per il reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R 309/90 con sentenza emessa dal G.I.P. Tribunale di Lecce in data 7.03.2016, divenuta irrevocabile il 21.12.2016, e la conseguente sospensione dell'esecuzione di detta pena;

sentiti il P.M. ed il difensore comparsi all'udienza camerale del 6.03.2017 e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale;

ritenuto, preliminarmente che l'istanza di sospensione dell'esecuzione così come proposta risulta ammissibile. Invero, a mente dell'art. 656 cod. proc. pen., come modificato dalla L. n.165/98, il pubblico ministero, fermo il dovere di emettere l'ordine di carcerazione per le pene detentive brevi, deve, contestualmente, sospendere l'esecuzione con separato provvedimento, assegnando al condannato un termine di 30 giorni per formulare richiesta di misure alternative. Ne consegue che, ove non sia adottato il provvedimento di sospensione, non essendo prevista la facoltà di proporre al P.M. istanza di annullamento o di revoca dell'ordine di carcerazione legittimamente emesso, deve però essere consentito al condannato di rivolgere al giudice della esecuzione una istanza di declaratoria di inefficacia temporanea del provvedimento che dispone la carcerazione, e ciò in applicazione analogica dell'art. 670 cod. proc. pen, (cfr, Cass, Sez. I, sent. n. 2430 del 17.06.1999 (ud. del 23-03-1999), Kola (rv 213875);

OSSERVA

In punto di fatto, al ______ veniva notificato ordine di carcerazione n.25/2017 SIEP emesso dal P.M. - sede in data 31.01.2017 in relazione alla pena di anni quattro di reclusione ed E.16.000,00 di multa, inflitta al predetto per il reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90 con

sentenza emessa dal G.I.P. Tribunale di Lecce in data 7.03.2016, divenuta irrevocabile il 21.12.2016.

Secondo il computo eseguito dal P.M. nel notificato ordine, la pena espianda risulta pari ad anni 3 mesi 11 e gg.17 di reclusione, così determinata portando in detrazione il periodo di presofferto in custodia cautelare pari a gg. 13.

Tanto precisato, l'ordine di esecuzione di cui si invoca la sospensione afferisce a pena detentiva infraquadriennale inflitta per reato diverso da quelli previsti dall'art 4- bis L. 354/75, anche se costituente residuo della maggior pena di anni 4 di reclusione ed E.16.000 di multa.

Inoltre, va sottolineato come al momento dell'emissione del suddetto ordine di carcerazione esecuzione il _____ si trovava sottoposto alla misura non custodiale dell'obbligo di dimora.

Tale la fattispecie concreta in scrutinio, la difesa invoca l'adozione di un provvedimento di sospensione alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata del precetto di cui all'art. 656 co.5 c.p.p., si da adeguare detta norma al nuovo assetto normativo in materia di affidamento in prova del condannato come delineato dall'art. 3, comma 8, lett. c), d.I. n. 146/2013, che ha introdotto all'art. 47 il comma 3- bis.

In subordine, in difetto delle condizioni per simile operazione ermeneutica, si denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 656 co. 5 c.p.p.per violazione dell'art. 3, 13 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede che I'ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni di detenzione.

Preliminarmente, si ritiene sussistere in capo a questo Giudice la legittimazione a proporre I'incidente di costituzionalità, essendo chiamato ad esercitare una effettiva ed attuale potestas decidendi proprio in relazione alla norma sospettata di incostituzionalità, emettendo all'esito un giudizio potenzialmente definitivo del procedimento.

Tanto premesso, la pregiudiziale di legittimità costituzionale si appalesa rilevante ai fini della definizione del presente procedimento di esecuzione

Ed invero, l'attuale formula dell'art.656 c.p.p. al comma 5 prescrive che: "Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione."

La norma va correlata con la disposizione di cui all'art. 47 L. n.354/1975 sull'ordinamento penitenziario, che ammette alla misura alternativa dell'affidamento in prova a servizio sociale i condannati a pena infratriennale: "Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare".

Attualmente, dunque, la sospensione automatica dell'ordine di esecuzione è riconosciuta solo per i condannati che abbiano riportato una pena definitiva inferiore ai tre anni al fine di fruire dell'affidamento in prova, mentre è ammessa soltanto ove ricorrano specifiche condizioni nel caso di pena inferiore ai quattro anni al fine di fruire delta detenzione domiciliare c.d. "umanitaria" di cui all'art. 47 ter comma 1 ord. pen. (in seguito alla modifica di cui al d.l. 78/2013) ed a pena inferiore a sei anni al fine di fruire dell'affidamento in prova speciale c.d. "terapeutico" (art. 90 c 94 del testo unico sugli stupefacenti, d.p.r. 309/1990).

Tale istituto è chiaramente ispirato alla ratio di impedire l'ingresso in carcere ai condannati in grado di ottenere l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione.

Risulta, d'altra parte evidente come il meccanismo predisposto dall'art. 656 co.5 c.p.p. sia strutturalmente e funzionalmente collegato all'accesso del condannato alla misura alternativa dell'affidamento in prova, mirando i due istituti, ossia la sospensione dell'esecuzione e le misure alternative alla detenzione, al comune duplice obiettivo, da un lato, della deflazione carceraria e, dall'altro, della funzione rieducativa e special-preventiva della pena.

Ed inoltre, l'istituto della sospensione obbligatoria si fonda sulla presunzione di una ridotta pericolosità del condannato, presunzione che parimenti è alla base delle condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione.

Con <u>decreto legge n. 146/2013</u>, convertito in <u>legge n. 10/2014</u>, è stato introdotto all'art. 47 I.cit. il comma 3-bis. il quale ha ampliato l'ambito di operatività dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, contemplando un nuovo limite di accesso all'affidamento in prova al condannato "che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a 4 anni di detenzione" (c.d. affidamento allargato).

Ebbene, tale nuova disposizione normativa non trova riscontro nel meccanismo previsto dall'art. 656 c.5 c.p.p. il quale, come detto, sebbene strumentale alla disciplina delle misure alternative alla detenzione, ne consente l'accesso prescrivendo una sospensione "automatica" dell'esecuzione della pena detentiva soltanto allorché la stessa sia contenuta nel limite di anni 3.

Pertanto, il prevenuto, in quanto condannato ad espiare pena superiore ad anni 3 ma inferiore ad anni 4, non può allo stato beneficiare dell'istituto della sospensione.

Ne consegue che se la denunciata norma venisse dichiarata incostituzionale il prevenuto potrebbe ottenere l'invocato provvedimento di sospensione dell'ordine di carcerazione, diversamente, non sarebbe ammesso a fruire di tale beneficio.

Esiste dunque un chiaro collegamento giuridico fra norma della cui costituzionalità si dubita e regiudicanda all'esame di questo Giudice, tale che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, che avrebbe ricadute immediate e dirette sulla decisione.

Sussiste, pertanto, il requisito della rilevanza stante la pregiudizialità necessaria della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione.

Parimenti, deve ritenersi sussistere la non manifesta infondatezza della questione proposta, sussistendo profili di incostituzionalità dell'art 656 co.5 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.

Ed invero, il differente regime tra chi risulti condannato a pena infratriennale, e dunque ammesso all'affidamento in prova, e chi risulti condannato a pena infraquadriennaie, ammesso all'affidamento in prova cd allargato, appare conseguente ad un disallineamento sistematico - non colmato in sede di conversione del decreto legge n. 146/2013 con legge n. 10/2014 mediante modifica dell'art.656 co.5 cit - idoneo a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra la prima categoria di soggetti, beneficiari della citata sospensione automatica, e la seconda categoria di soggetti, i quali, benché parimenti ammessi alla fruizione di misure alternative alla detenzione, risultano irragionevolmente esclusi dal regime più favorevole dettato dall'art. 656 co.5 cit.

Ebbene, il censurato differente trattamento appare il risultato di un mancato raccordo tra norme, posto che la coesistenza delle due disposizioni, I'una (art. 47 co. 3-bis legge n. 354/1975), che estende l'opzione per le misure alternative alla detenzione ai condannati con pena entro i 4 anni, e l'altra (art. 656 co.5 c.p.p.), che limita il potere- dovere del P.M. di procedere alla sospensione ex officio dell'esecuzione per le sole pene entro i 3 anni, determina una distonia normativa incidente sui principi costituzionali, laddove I'art. 656 co.5 c.p,p. non prevede che l'ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di affidamento in prova "allargato".

Invero, le due condizioni soggettive appena descritte appaiono del tutto simmetriche, atteso che sia in caso di affidamento in prova che di affidamento "allargato" la concreta ammissione alla misura alternativa e subordinata ad un periodo di osservazione del reo.

Ne consegue che non potrebbe fondarsi una pretesa disomogeneità di situazioni soggettive, asseritamente giustificativa del differente trattamento, sotto il profilo del controllo comportamentale del reo previsto dall'art. 47 co. 3 bis cit. quale condizione di accesso alla misura alternativa, posto che l'art. 47 ai commi 2 e 3 subordina parimenti la concessione dell'affidamento in prova ad una verifica della condotta e della personalità del reo.

Per altro verso, anche il recente istituto dell'affidamento in prova 'allargato' risponde alla medesima ratio deflattiva ed al contempo rieducativa che connota e correla I'automatismo della sospensione dell'ordine di carcerazione da un lato, all'accesso a misure alternative alla detenzione dall'altro.

Pertanto, la censurata mancata previsione dell'art. 656 c.5 c.p.p. viola ii principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., nonché viola l'art. 27 comma 3 Cost., sotto il profilo della finalità rieducativa della pena, in quanto il condannato dai 3 ai 4 anni che sia in stato di libertà e abbia compiuto un percorso rieducativo tale da consentirgli di accedere all'affidamento in prova allargato è, ciononostante, costretto ad entrare in carcere.

II che rappresenta anche una interruzione idonea a vanificare le positive esperienze risocializzanti già registrate in libertà e ad ostacolare il raggiungimento della finalità rieducativa della pena prescritta dalla Costituzione (Corte Cost., sentenza n. 137/1999), In tal modo "l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo al di fuori di qualsiasi concreta ponderazione dei valori coinvolti" (Cost. sentenza n. 257/2006)

Inoltre, va ribadito che, così come affermato dalla Corte Costituzionale, dove escludersi la praticabilità, nei casi in esame, di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma sospettata di illegittimità costituzionale. Infatti, la Corte ha più volte affermato che "l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale" (sentenza n. 78 del 2012).

Invero, la denunciata norma impone, come detto, al P.M. I'obbligo di sospendere d'ufficio l'esecuzione di tutte le condanne definitive, fissando a tal fine condizioni tassative, che, in caso di "pene detentive non superiori a tre anni", coincidono con un mero accertamento aritmetico-formale, non implicante alcuna valutazione discrezionale.

II legislatore, quindi, ha fatto ricorso ad una rigida determinazione aritmetica al fine di condizionare l'operatività dell'istituto della sospensione automatica, in quanto ha ancorato a quel quantum di pena una vera e propria presunzione di ridotta pericolosità del soggetto.

Ebbene, poiché l'elemento condizionante l'attivazione del meccanismo de quo risulta fondato su di un limite numerico, esso, per sua intrinseca natura, appare insuscettibile di modifiche in via interpretativa... e dunque ostativo ad una interpretazione adeguatrice del dettato normativo in scrutinio ai principi costituzionali.

Per altro verso, neppure la disapplicazione diretta, da parte del giudicante, della disposizione reputata illegittima consentirebbe di pervenire ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, salvo a volerla congiungere ad una inammissibile interpretazione additiva.

Per le motivazioni esposte, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 comma 5, c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 2 7, comma 3 Cost., nella parte in cui non prevede che I'ordine di sospensione della pena debba essere emesso anche nei casi di pena non superiore a quattro anni di detenzione, risulta rilevante e non manifestamente infondata.

A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve dichiararsi la sospensione del procedimento e deve disporsi I'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, fermo restando lo stato di carcerazione in atto. La Cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

PQM

P.Q.M.

letto l'art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell'articolo 656 comma 5 c.p.p. in riferimento agli art. 3 e 27, terzo comma, Cost.


Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Pubblico Ministero e al Tribunale di Sorveglianza in sede e la notificazione alla parte interessata ed al suo difensore.

Così deciso in Lecce, il 13 marzo 2017

Depositato In Cancelleria Il 16 marzo 2017



1. La revoca della sospensione condizionale della pena, della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale.

Giurisprudenza annotata

Revoca di altri provvedimenti

La revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena, ai sensi del combinato disposto dell'art. 168, comma 3, c.p. e dell'art. 674, comma 1 bis, c.p.p. è consentita anche quando il beneficio sia stato concesso con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, nulla rilevando che tale richiesta sia stata a suo tempo espressamente subordinata proprio all'applicazione del beneficio medesimo.

Cassazione penale sez. I 05 marzo 2014 n. 27895

Il beneficio della sospensione condizionale della pena illegittimamente concesso può essere revocato nella fase esecutiva (art. 674 cod. proc. pen.) limitatamente al caso in cui l'elemento ostativo non sia stato conoscibile dal giudice nella fase della cognizione, dovendo, invece, la revoca essere fatta valere attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, laddove il giudice abbia erroneamente concesso il beneficio pur potendo avvedersi della sua non concedibilità. Dichiara inammissibile, Trib. Marsala, 10 ottobre 2011

Cassazione penale sez. III 06 giugno 2012 n. 33345



(htt)si/patasi.lalegis perioditate protamento in ordine all'oggettiva impossibilità di far fronte all'obbligazione risarcitoria in capo al condannato e alla persistenza della volontà del medesimo di provvedere al risarcimento siano soddisfatti con adeguata motivazione, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione non può essere annullata e il successivo ed eventuale ricorso per cassazione risulta infondato sia in quanto la decisione del giudice dell'esecuzione non è preclusiva di una rivalutazione del quadro economico, sia perché il pubblico ministero può avanzare una richiesta di revoca della sospensione condizionle in ogni momento in cui venga in possesso di nuovi elementi dai quali si possa desumere che il condannato sia in grado di adempiere o si sottragga volontariamente all'adempimento dell'obbligazione.

Cassazione penale sez. I 20 marzo 2012 n. 36655

Il p.m., quale organo dell'esecuzione, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dal beneficio caducato, perché la pur necessaria pronuncia giudiziale ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo, sempre che nel contempo chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 c.p.p. (Fattispecie relativa ad ordinanza di revoca della sospensione condizionale e dell'indulto). Rigetta, G.i.p. Trib. Roma, 21/06/2010

Cassazione penale sez. I 24 gennaio 2011 n. 23457

In tema di revoca di benefici, quando la stessa sia prevista come obbligatoria ed automatica, in conseguenza dell'intervenuta condanna per reati commessi entro un certo termine, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell'art. 674 c.p.p. dal giudice dell'esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi "ex legè". In detta ipotesi, quindi, il p.m., quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674.

Cassazione penale sez. I 24 gennaio 2011 n. 23457

È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della che la mancata revoca della sospensione condizionale della pena, giacché, ai (https://www.rialeggepertuettat/evoca può essere richiesta al giudice dell'esecuzione. Dichiara inammissibile, Trib. Pescara, 21 Settembre 2006

Cassazione penale sez. IV 12 novembre 2009 n. 45316

In tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento previsto dal comma terzo dell'art. 168 cod. pen. - ove si prescrive che va disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art. 164 cod. pen. - ha natura dichiarativa in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e dunque anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 17 novembre 2005)

Cassazione penale sez. III 23 gennaio 2007 n. 7199

In materia di sospensione condizionale della pena, la l. n. 145 del 2004, che ha ampliațo i limiti quantitativi della pena detentiva sospendibile in riferimento a sentenze di condanna a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, lasciando al giudice di cognizione la facoltà di non considerare il ragguaglio conseguente al quantum di pena pecuniaria inflitta, trova un limite nel giudicato, che non è superabile dal giudice dell'esecuzione se non nella situazione di cui all'art. 674 comma 1 bis c.p.p.

Cassazione penale sez. I 09 giugno 2006 n. 21885

Art. precedente (https://www.laleggepertutti.it/codice-proc-penale/art-673-cod-proc-penale-revoca-della-sentenza-per-abolizione-del-reato)
Art. successivo (https://www.laleggepertutti.it/codice-proc-penale/art-675-cod-proc-penale-falsita-di-documenti)

Sez. 1, Sentenza n. 6739 del 30/01/2014 Cc. (dep. 12/02/2014) Rv. 259171

Presidente: Giordano U. Estensore: Cassano M. Relatore: Cassano M. Imputato: P.M in proc. Santaniello. P.M. Mazzotta G. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, Gip Trib. Napoli, 05/06/2013)

657 ESECUZIONE - 005 concorso formale e reato continuato

ESECUZIONE - GIUDICE DELL' ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Competenza sull'istanza di riconoscimento della continuazione - Individuazione - Criteri - Momento di presentazione della domanda.

La competenza funzionale del giudice dell' esecuzione a provvedere sull'istanza di riconoscimento della continuazione si radica al momento della presentazione della domanda e non subisce mutamenti per effetto del successivo passaggio in giudicato di altra sentenza di condanna, in ossequio al principio della "perpetuatio jurisdictionis".

Sez. 1, Sentenza n. 23252 del 19/05/2010 Cc. (dep. 16/06/2010) Rv. 247648

Presidente: Chieffi S. Estensore: Barbarisi M. Relatore: Barbarisi M. Imputato: Confl. comp. in proc. Chiarello. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)

(Dichiara competenza)

657 ESECUZIONE - 004 competenza

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Criteri di individuazione - Principio della "perpetuatio jurisdictionis".

La competenza del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, si radica in capo a quello dell'ultimo provvedimento al momento della presentazione della domanda e non muta per la sopravvenienza di ulteriori successivi titoli esecutivi.

Sez. 1, Sentenza n. 24438 del 03/06/2008 Cc. (dep. 16/06/2008) Rv. 240811

Presidente: Silvestri G. Estensore: Piraccini P. Relatore: Piraccini P. Imputato: Confl. comp. in proc. Torres e altri. P.M. Delehaye E. (Conf.)

(Dichiara competenza)

657 ESECUZIONE - 004 competenza

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Competenza - Criteri d'individuazione - Principio della "perpetuatio jurisdictionis".

La competenza del giudice dell'esecuzione si radica al momento della presentazione della domanda e, in applicazione del principio della "perpetuatio jurisdictionis", non muta per la sopravvenuta esecutività d'altra sentenza di condanna. (Conf., Sez. I, 3 giugno 2008 n. 24439, non massimata)

CONTRARIA:

Sez. 1, Sentenza n. 2141 del 20/12/2011 Cc. (dep. 19/01/2012) Rv. 251684

Presidente: Giordano U. Estensore: Vecchio M. Relatore: Vecchio M. Imputato: Confl. comp. in proc. Pasquale. P.M. Spinaci S. (Diff.)

(Dichiara competenza)

657 ESECUZIONE - 004 competenza

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA - Richiesta del riconoscimento della continuazione - Più provvedimenti di condanna - Giudici diversi - Giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima - Competenza - Sussistenza.

In tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta del riconoscimento della continuazione in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa.